

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

preso atto della proposta di variazione tabellare avanzata dal Presidente della Sezione Penale dott. R. Evangelisti con cui si concorda e che predisponeva il presente decreto;

rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore in data 30 dicembre 2022 del Dlgs.150/2022, era introdotta l'udienza di comparizione predibattimentale per i reati a citazione diretta (art.554 bis cpp);

rilevato che già dal 2019 risultano fissate presso questo Tribunale udienze di solo "smistamento", concernenti i reati a citazione diretta, nel corso delle quali sono vagilate le questioni preliminari e l'accesso ai riti alternativi, davanti ai giudici tabellarmente individuati, a partire dal Presidente di sezione ed a seguire con i giudici con anzianità di servizio decrescente;

considerato che le disposizioni di cui all'art.32, comma 1, lett.D, relative all'udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano ai procedimenti nei quali il decreto di citazione è emesso in data successiva al 30 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall'art.89 bis Dlgs.150/2022;

ritenuto di confermare i criteri tabellari di assegnazione già fissati per le udienze di "smistamento" anche alle udienze predibattimentali di comparizione;

ritenuto di dover determinare, secondo criteri di semplificazione ed efficienza organizzativa già adottati per le sostituzioni, il giudice diverso, competente a celebrare il dibattimento, nel giudice immediatamente con minore anzianità di servizio rispetto a quello individuato per l'udienza predibattimentale;

rilevato, inoltre, che il Dlgs.150/2022 modificava la disciplina del procedimento in assenza dell'imputato;

considerato che, in caso di regolarità delle notificazioni e fuori dei casi previsti dagli articoli 420 bis e 420 ter cpp, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, indicando, altresì, per la trattazione il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se l'imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno, ed il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno;

reso atto, quindi, della necessità di assumere i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo di febbraio ed il primo giorno non festivo del mese di settembre, dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'art.420 quater cpp, secondo quanto stabilito dall'art.132 ter d. att cpp;

rilevata l'opportunità (in ragione della possibile contemporanea pendenza, nel primo giorno non festivo di febbraio e settembre di ciascun anno, di plurimi procedimenti tabellarmente assegnati a giudici diversi e della conseguente necessità di garantire anche la disponibilità dell'aula e di personale di cancelleria), di stabilire che in tale udienza, come ritenuto dal Presidente di Sezione, si proceda alla sola verifica della costituzione delle parti ed al rinvio del procedimento per la trattazione davanti al giudice tabellarmente competente nella prima udienza immediatamente successiva celebrata da tale giudice;

ritenuto, pertanto, di individuare il giudice che disporrà il rinvio, secondo criterio di razionalità organizzativa:

1) in data 1° febbraio di ciascun anno, nel giudice di turno per il giudizio direttissimo per i giudizi monocratici dibattimentali, nel giudice di turno per il giudizio direttissimo e negli altri due giudici con minore anzianità di servizio nei giudizi collegiali, nel Gip/Gup di turno per i procedimenti di competenza di quest'ultimo, nel collegio 1 per i giudizi di competenza della Corte di Assise, fatti salvi gli ordinari criteri di sostituzione nei casi di congedo, impedimento ed incompatibilità dei giudici così individuati;

2) in data 1° settembre di ciascun anno, nel giudice di turno per il giudizio direttissimo per i giudizi monocratici dibattimentali, nel giudice di turno per il giudizio direttissimo e negli altri due giudici con minore anzianità di servizio nei giudizi collegiali, nel Gip/Gup di turno per i procedimenti di competenza di quest'ultimo, nel collegio 2 per i giudizi di competenza della Corte di Assise, fatti salvi gli ordinari criteri di sostituzione nei casi di congedo, impedimento ed incompatibilità dei giudici così individuati;

P.Q.M.

DISPONE

1) che le udienze di comparizione predibattimentale a citazione diretta di cui all'art.554 bis cpp siano celebrate dai medesimi giudici già tabellarmente individuati per la celebrazione delle udienze di smistamento, secondo i medesimi criteri;

2) che il giudice diverso, competente a celebrare il dibattimento nei procedimenti in cui il decreto di citazione diretta a giudizio è stato emesso a far data dal 30 dicembre 2022, sia individuato nel giudice immediatamente con minore anzianità di servizio rispetto a quello individuato per l'udienza predibattimentale;

3) che, per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo di febbraio ed il primo giorno non festivo del mese di settembre di ciascun anno, dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'art.420 quater cpp - tenuto conto che in tale udienza si procederà alla sola verifica della costituzione delle parti ed al successivo rinvio del procedimento al giudice tabellarmente

competente per la trattazione nella prima udienza immediatamente successiva celebrata da tale giudice - il giudice designato per il rinvio sia così individuato:

3a) in data 1° febbraio di ciascun anno, nel giudice di turno per il giudizio direttissimo per i giudizi monocratici dibattimentali, nel giudice di turno per il giudizio direttissimo e negli altri due giudici con minore anzianità di servizio nei giudizi collegiali, nel Gip/Gup di turno per i procedimenti di competenza di quest'ultimo, nel collegio 1 per i giudizi di competenza della Corte di Assise, fatti salvi gli ordinari criteri di sostituzione nei casi di congedo, impedimento, incompatibilità;

3b) in data 1° settembre di ciascun anno, nel giudice di turno per il giudizio direttissimo per i giudizi monocratici dibattimentali, nel giudice di turno per il giudizio direttissimo e negli altri due giudici con minore anzianità di servizio nei giudizi collegiali, nel Gip/Gup di turno per i procedimenti di competenza di quest'ultimo, nel collegio 2 per i giudizi di competenza della Corte di Assise, fatti salvi gli ordinari criteri di sostituzione nei casi di congedo, impedimento, incompatibilità.

Efficacia subordinata al parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario.

Si comunichi al Sig. Presidente di Sezione che ha predisposto il presente decreto, ai Sigg. Magistrati del Tribunale, al Sig. Procuratore della Repubblica, al Sig. Dirigente Amministrativo, alle Cancellerie interessate, al Sig. Responsabile delle Spese di Giustizia ed all'On. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Macerata, il 31 gennaio 2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Dott. P. Vadalà)